

Valutazione dei rischi nelle microimprese: documento obbligatorio entro il 31 dicembre

Mario Gallo *Docente di Diritto del lavoro*



La soppressione dell'autocertificazione per i datori che occupano fino a 10 lavoratori e le indicazioni ministeriali sull'obbligatorietà delle procedure standardizzate per il documento di valutazione dei rischi

Una nuova importante scadenza attende le microimprese per quanto riguarda la salute e la sicurezza del lavoro; infatti, entro il 31 dicembre anche i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori sono tenuti obbligatoriamente alla redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e, di conseguenza, non potranno più ricorrere allo strumento dell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, Dlgs n. 81/2008; occorre ricordare che, in effetti, la scadenza naturale era fissata al 30 giugno 2012, ma l'art. 1, comma 2 del Dl 12 maggio 2012, n. 57, recante «*Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese*»⁽¹⁾, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, aveva concesso ulteriori sei mesi.

Tale proroga era stata accordata per evitare un inutile appesantimento gestionale, oltre che di costi, a carico dei datori di lavoro di queste piccolissime realtà produttive in quanto lo stesso art. 29, comma 5, del Dlgs n. 81/2008, prevede l'emanazione da parte della Commissione consultiva permanente di *procedure standardizzate* per la valutazione dei rischi (Psvr) da parte dei datori di lavoro che occupano fino a cinquanta lavoratori, che nel caso di quelli che occupano fino a dieci hanno il carattere della cogenza, e che solo lo scorso 25 ottobre hanno avuto il parere favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano⁽²⁾.

Alla luce di quest'imminente scadenza, che coinvolgerà certamente una platea vastissima d'imprese e professionisti, è necessario pertanto procedere ad una ricostruzione sistematica dei punti critici più significativi che occorrerà tenere presente in

vista di questo adempimento che, come accennato, s'incrocia direttamente anche con le procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva permanente e che dovrebbero essere d'imminente pubblicazione in un apposito decreto e sulle quali, per altro, si è espressa lo scorso 15 novembre anche la Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro, con un parere avente ad oggetto «*Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5 del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori*» (interpello n. 7/2012), che come vedremo ha fornito importanti chiarimenti.

A tutto ciò poi si aggiunge anche la procedura d'infrazione n. 2010/4227, aperta nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione europea in relazione alla non corretta trasposizione nell'ordinamento nazionale e precisamente nel Dlgs n. 81/2008 di alcuni principi comunitari, che spinge anche a delle riflessioni su possibili ulteriori slittamenti dell'accennata scadenza del 31 dicembre, tenuto conto che è in corso di definizione un disegno di legge per la semplificazione degli adempimenti in materia.

I datori di lavoro interessati: casistica e ipotesi di esclusione

Un primo profilo che deve essere affrontato riguarda l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione di questo importante adempimento; nell'art. 29, comma 5 del Dlgs n. 81/2008, si afferma che «*i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f)*», e dal 1° gennaio 2013 dovranno anch'essi aver redatto il Dvr non essendo più consentito il ricorso all'autocertificazione.

Da una prima lettura della norma si potrebbe ritenere che sono interessati a tale adempimento solo coloro che esercitano un'attività d'impresa o professionale e che hanno alle proprie dipenden-

(1) In *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2012, n. 111.

(2) Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, *Guida pratica sicurezza del lavoro*, Il Sole 24 Ore Editore, IV edizione 2013 in corso di pubblicazione.

ze dei lavoratori subordinati (art. 2094 c.c.); invece, i destinatari sono molto più numerosi in quanto comprende tutti i datori di lavoro pubblici e privati - secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. b) del Dlgs n.81/2008 - che intrattengono rapporti di lavoro non solo subordinato ma anche equiparato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 81/2008, e indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell'attività svolta.

Pertanto, ad esempio, entro il prossimo 31 dicembre sono tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi - ovviamente qualora non avessero già provveduto - e a redigere il relativo Dvr anche le Onlus, gli enti sacri, le associazioni sindacali e le associazioni e fondazioni in genere; il presupposto dell'obbligo in questione è, quindi, la sussistenza di almeno un rapporto di lavoro come definito con una formulazione molto ampia dall'art. 2, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 81/2008, in base al quale il lavoratore tutelato è la persona che, *indipendentemente dalla tipologia contrattuale*, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Inoltre, la stessa norma equipara espressamente anche numerose altre figure di prestatori di lavoro molto diffuse; invero, si tratta di una casistica molto variegata e ampia che, ad esempio, comprende anche il socio lavoratore e l'associato in partecipazione (d'opera) di cui all'art. 2549 c.c., che in alcuni casi prescinde addirittura della sussistenza di un rapporto di lavoro (*si veda la tabella uno*).

Proprio per tale motivo è indispensabile, quindi, un'attenta verifica di quei casi che potremmo definire «*al limite*»; a titolo esemplificativo situazioni molto diffuse sono quelle di piccole società (Snc, Sas) in cui sono presenti solo soci lavoratori o committenti che intrattengono unicamente rapporti con lavoratori a progetto che prestano il proprio lavoro sia pure autonomo nei luoghi di lavoro dello stesso: anche in tali casi entro il prossimo 31 dicembre l'amministratore della società, nel primo caso, e il committente nel secondo dovranno necessariamente redigere il Dvr.

Occorre poi rilevare che il Ministero del lavoro con riferimento al caso degli stage e dei tirocini formativi nella Faq del 1° ottobre 2012, ha affermato che

«nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta»; non è chiaro, a dire il vero, se stante il tenore letterale dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 81/2008, e l'elenco dei soggetti equiparati, da ritenersi tassativo, il riferimento sia anche ai tirocini obbligatori per il sostenimento dell'esame di abilitazione ad una professione ma, in via prudenziale, anche in tale ipotesi è raccomandabile procedere all'adempimento in commento.

Quindi, dalla prossima scadenza restano esclusi solo i lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.) e le imprese familiari (art. 230-bis c.c.) salvo che intrattengano rapporti di lavoro subordinato ed equiparato, e i datori di lavoro domestico.

Profili applicativi generali del passaggio dall'autocertificazione al Dvr

Sul piano applicativo, quindi, la redazione del Dvr dovrà quindi essere effettuata dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2012 su supporto cartaceo o informatico - purché conforme ai requisiti previsti

dall'art. 53 del Dlgs n. 81/2008 - e avere i contenuti previsti dal comma 2 dell'art. 28 del Dlgs n. 81/2008 (relazione sulla valutazione di tutti i rischi, indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, programma di miglioramento, procedure e ruoli organizzativi ecc.); inoltre, occorre ricordare che il Dvr dovrà avere anche data certa⁽³⁾ o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo

da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e del medico competente, ove nominato (*si veda la tabella due*).

Qualora poi il datore di lavoro precedentemente in regime di autocertificazione abbia già effettuato dei rilievi strumentali (come, ad esempio, per il rumore, le vibrazioni ecc.) non è tenuto a ripeterli nuovamente, salvo che nel frattempo siano intervenute delle variazioni (nuovi reparti, lavorazioni ecc.) che li hanno resi superati o che sia scaduto il

*Esclusi
dall'obbligo
del Dvr
i lavoratori
autonomi
e i datori
domestici*

(3) Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, *Sicurezza sul lavoro: la «data certa» del documento di valutazione dei rischi*, in *Guida al Lavoro* n. 48/2008, pagg. 19 e ss.

Tabella 1 - La casistica dei lavoratori subordinati ed equiparati per i quali scattano gli obblighi del Dlgs n. 81/2008 e la redazione del Dvr

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato (art. 2094 c.c.)
Lavoratori con contratto di lavoro intermittente (artt. 33 ss., Dlgs n. 276/2003)
Lavoratori con contratto part time (Dlgs n. 61/2000)
Lavoratori subordinati a tempo determinato (Dlgs n. 381/2001)
Lavoratori in somministrazione (artt. 20 ss., Dlgs n. 276/2003)
Lavoratori con contratto di lavoro ripartito (cd. <i>job sharing</i> - artt. 41 ss., Dlgs n. 276/2003)
Lavoratori distaccati (art. 30, Dlgs n. 276/2003)
Associati in partecipazione d'opera (art. 2549 c.c.)
Lavoratori occupati in regime di telelavoro (art. 3, comma 9, Dlgs n. 81/2008)
Lavoratori socialmente utili (Lsu ex lege n. 468/1997)
Soci lavoratori di Snc, Sas, Srl ecc.
Lavoratori delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 ⁽¹⁾
Lavoratori a progetto (artt. 61 ss., Dlgs n. 276/2003) ⁽²⁾
Collaboratori coordinati e continuativi (art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.) ⁽²⁾
Apprendisti (Dlgs n. 167/2011)
Tirocinanti beneficiari delle iniziative di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
Lavoratori che svolgono l'attività normalmente la propria mansione all'esterno dell'azienda come, ad esempio, autisti, agenti, letturisti, manutentori ecc.
Volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione civile ⁽¹⁾
Prestatori di lavoro occasionale (artt. 70 ss., Dlgs n. 276/2003) ⁽³⁾
Allievi degli istituti di istruzione ed universitari ⁽⁴⁾
Partecipanti ai corsi di formazione professionale ⁽⁴⁾

Note:

(1) Ai fini applicativi si veda anche Dl lavoro e P.S. 13 aprile 2011 e Dcpc 12 gennaio 2012.

(2) Qualora svolgano la prestazione nei luoghi di lavoro del committente (art. 3, comma 7, Dlgs n. 81/2008).

(3) Salvo che la prestazione lavorativa abbia per oggetto una delle attività previste dall'art. 3, comma 8, Dlgs n. 81/2008.

(4) Qualora si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

periodo previsto per l'aggiornamento periodico. Inoltre, occorre anche osservare che poiché uno dei principi della valutazione dei rischi è la partecipazione attiva alla stessa delle diverse figure della prevenzione (datore di lavoro, Rspp, Rls e medico competente) il Dvr andrà discusso anche nel corso della *riunione periodica di prevenzione* che, anche se obbligatoria almeno una volta l'anno solo nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, anche per quelle con numero inferiore ha sotto questo profilo un'elevata valenze ed è, pertanto, necessario tenerla e verbalizzarla.

Redazione del Dvr e procedure standardizzate: gli orientamenti

della nuova Commissione per gli interpelli
Come accennato sul piano operativo i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi e redigere il Dvr secondo le procedure standardizzate appro-

vate dalla Commissione consultiva permanente; proprio in relazione a questo specifico obbligo la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna) ha presentato alla Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro, istituita presso la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 12 del Dlgs n. 81/2008, un quesito in cui ha chiesto alla stessa un parere circa la possibilità che i datori fino a 10 lavoratori possano redigere il Dvr seguendo la procedura «ordinatoria» prevista dall'art. 28 del Dlgs n. 81/2008, anziché utilizzare le citate procedure standardizzate di valutazione dei rischi che per altro al momento, a circa un mese dalla scadenza, non sono ancora state pubblicate.

Al riguardo nell'interpello n. 7/2012 la Commissione si è espressa favorevolmente sulla base di articolate considerazioni che è possibile così riassumere. La norma contenuta nell'art. 29, comma 5 del Dlgs n. 81/2008 ha una precisa finalità ed è

quella di «fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento - le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre un'autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio Dvr in modo coerente con quanto previsto dal Dlgs n. 81/2008 agli articoli 28 e 29»; tale principio, tuttavia, deve essere letto in combinato con il comma 2, lett. a) dell'art. 28 del Dlgs n. 81/2008, in cui si afferma che «La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione».

Naturalmente, osserva la Commissione per gli interpelli, il datore di lavoro è tenuto a rispettare i precetti generali previsti dagli artt. 17, 28 e 29 dello stesso decreto per quanto riguarda la redazione e l'aggiornamento del Dvr ma in virtù dei citati principi afferma che «la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un Dvr coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del Dlgs n. 81/2008».

Pertanto, superando alcune posizioni particolarmente rigide espresse da una certa dottrina, secondo la Commissione in virtù della ratio della norma il datore di lavoro che occupa fino a dieci lavoratori può elaborare il Dvr alternativamente o sulla base delle procedure standardizzate o seguendo un iter procedurale conforme ai citati artt. 17, 28 e 29 del Dlgs n. 81/2008.

Di conseguenza per effetto di tale interpretazione la Commissione molto opportunamente sottolinea - sia pure con una piccola imprecisione sul limite «numerico» dei dieci occupati - che il datore di lavoro che abbia già un proprio Dvr e, quindi, non ha fatto ricorso all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, non dovrà rielaborarlo secondo le nuove indicazioni delle procedure standardizzate, fermo restando l'obbligo di aggiornamento dello stesso nei

casi previsti dal comma 3 dell'art. 29 del Dlgs n. 81/2008⁽⁴⁾.

Considerazioni conclusive

Gli orientamenti espressi dalla Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza - che occorre ricordare costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza - sono pienamente condivisibili in quanto da un'interpretazione logico-sistematica emerge nitidamente la possibilità anche per il datore di lavoro che occupa non più di dieci lavoratori di ricorrere al regime ordinario anziché a quello semplificato che dovrebbe prendere vita con le tanto attese procedure standardizzate.

E sotto questo profilo sarà interessante verificare se trattasi di un'autentica semplificazione; resta però il dato di fatto che a pochi giorni dall'imminente scadenza le stesse non sono state ancora pubblicate e ciò mette certamente in una situazione di oggettiva difficoltà quanti - e come detto certamente non saranno pochi - dovranno compiere il «gran salto» dall'autocertificazione al Dvr. Certamente l'aver previsto dal 1° gennaio 2013 l'obbligo generalizzato della redazione del Dvr e un bene in quanto molti datori di lavoro hanno inter-

pretato (erroneamente) la valutazione dei rischi come la mera redazione di un'autocertificazione è non come un processo da mettere in atto seriamente per identificare i rischi e attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie; tuttavia, anche in considerazione di ciò appare difficile pensare che in un lasso di tempo così breve i datori di lavoro di piccole attività possano elaborare un Dvr sia pure secondo procedure «standardizzate».

Pertanto, in ragione di tale ritardo sarebbe auspicabile una proroga anche se non va dimenticata la già citata procedura d'infrazione della Commissione Ue nei confronti dell'Italia n. 2010/4227 e del parere del 21.11.2012, che dà per scontata l'immediata soppressione dell'autocertificazione, e che è in corso di definizione un importante disegno di legge per semplificare alcuni adempimenti in materia di sicurezza che appare quanto mai necessario vista l'abnorme iperproduzione normativa degli ultimi anni.

**Elaborazione
del Dvr
o con procedure
standardizzate
o con iter
procedurale ex
Dlgs n. 81/2008**

(4) Tale disposizione obbliga il datore di lavoro ad aggiornare la valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate e quindi anche il Dvr nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Occorre anche osservare che per alcuni rischi (ad esempio da agenti biologici, rumore ecc.) il Dlgs n. 81/2008 stabilisce delle periodicità per l'aggiornamento della relativa valutazione.

**Tabella 2 - I principali punti critici
del passaggio dall'autocertificazione al Dvr in sintesi**

Autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi	- Può essere utilizzata fino al 31.12.2012 - Non possono avvalersene i datori di lavoro di attività a maggior rischio individuate nell'art. 29, comma 7, Dlgs n. 81/2008
Obbligo di redazione del Dvr	- Dal 1° gennaio 2013 si applica anche ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori - Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati occorre fare riferimento agli artt. 2, comma 1, lett. a) e 3 Dlgs n. 81/2008 - La valutazione dei rischi e la redazione del Dvr sono obblighi indelegabili del datore di lavoro (art. 17, Dlgs n. 81/2008)
Requisiti generali e custodia del Dvr	- Deve avere data certa o attestata e i contenuti previsti dall'art. 28 del Dlgs n. 81/2008 - Può essere redatto su supporto cartaceo o informatico - Deve essere custodito presso l'unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi
Enti non aventi scopo di lucro	- Sono tenuti a redigere il Dvr - A titolo esemplificativo vi rientrano anche i sindacati, i partiti politici, Onlus, enti sacri, associazioni e fondazioni in genere
Casi di esclusione	- Datori di lavoro domestico; lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.), imprese familiari (art. 230-bis c.c.) salvo che intrattengano rapporti di lavoro subordinato ed equiparato
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (Psvr)	- I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori in alternativa alle Psvr possono redigere il Dvr secondo procedure conformi al regime definito dagli artt. 17, 28 e 29, Dlgs n. 81/2008 - Le Psvr dovranno essere pubblicate in un apposito decreto interministeriale
Datori di lavoro che già hanno redatto il Dvr	- Non sono tenuti a rielaborare il Dvr secondo le nuove Psvr - Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento nei casi previsti dal Dlgs n. 81/2008
Sanzioni	- L'art. 55 del Dlgs n. 81/2008 prevede diverse sanzioni penali per le ipotesi di omessa o incompleta redazione del Dvr a carico del datore di lavoro - A titolo esemplificativo l'omessa redazione del Dvr è punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a 6.400; per le attività a maggior rischio si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi